



# Associazione Grotte Turistiche Italiane

ALESSIO FABBRICATORE<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Direttore Grotta Gigante, Borgo Grotta Gigante 42/a (Sgonico – Trieste)  
tel. e fax: 040.327.312,  
e-mail: [info@grottagigante.it](mailto:info@grottagigante.it)  
sito internet: [www.grottagigante.it](http://www.grottagigante.it)

## Abstract

Tourist caves are the international ambassadors of the underground world for all non-experts. Based on this assertion, tourist caves should be presented to the speleological world and more specifically to the Association of Italian Tourist Caves, given their importance in spreading cave culture, and in the hope of increasing collaboration between speleological and tourist cave associations. Hence, the bill presented for a national framework on the regulation of tourist caves and the newly-formed School for tourist cave guides are of particular importance.

## Keywords

Grotta Gigante, Education, Scientific Research, Tourist Caves, Communication

## Riassunto

Le grotte turistiche sono le ambasciatrici del mondo ipogeo per tutti i non addetti ai lavori.

Partendo da questo assioma si desidera presentare al mondo speleologico le grotte turistiche, e più specificatamente l'Associazione Grotte Turistiche Italiane (A.G.T.I.), la loro importanza per la diffusione della cultura ipogea, auspicando una sempre maggiore collaborazione tra le associazioni prettamente speleologiche (C.AI. – S.S.I. – U.I.S. – F.S.E. – E.C.P.C.) e le associazioni delle grotte turistiche (A.G.T.I. – I.S.C.A.).

In particolare si desidera evidenziare la proposta di legge quadro nazionale presentata per una regolamentazione delle grotte turistiche e la costituenda Scuola per le guide delle grotte turistiche.

## Parole Chiave

Grotte turistiche, Didattica, Comunicazione



## Introduzione

La frequentazione delle Grotte, da parte dell'uomo, non è storia recente infatti per migliaia di anni l'uomo visse nelle caverne, ed anche quando smise di abitarvi non perse mai del tutto il legame ancestrale con il mondo ipogeo. Ci sono giunte, addirittura dal Paleolitico superiore (quindicimila anni), testimonianze di una sensibilità artistica rafinatissima proprio dalle pitture parietali rinvenute nelle celeberrime grotte quali, per tutte, la Cueva de Altamira (Spagna) scoperta nel 1879 e la Grotte Henri Cosquer (Francia) scoperta nel 1991.

Per non parlare poi della mitologia greca arcaica con il mito di Orfeo ed Euridice di cui ne parla anche Platone nel Convivio. Tra i tanti culti pagani officiati nelle cavità sotterranee come non ricordare poi il culto misterico di Mitra.

Ma non furono solo i pagani ad individuare gli inferi nelle viscere della terra, basti ricordare l'Inferno di Dante.

Ma queste sono storie del passato. La frequentazione delle grotte, con finalità scientifico-esplorative e turistiche, risale a circa duecento anni, prendendo l'avvio da quei territori che facevano parte dell'Impero d'Austria e Regno d'Ungheria di cui la grotta più famosa è la Postojnska jama.

Dal 10 al 14 giugno del 1933 si è svolto a Trieste il Congresso speleologico nazionale. In quella occasione erano presenti le Grotte del Timavo e le Grotte di Postumia, rappresentate dal Direttore cav. Andrea Perco e dal Conservatore dell'Istituto Italiano di Speleologia – Postumia – dott. Franco Anelli.

Oggi dopo 78 anni da quell'evento ci ritroviamo proprio a Trieste per parlare ancora di grotte turistiche proprio perchè le grotte turistiche sono le ambasciatrici del mondo ipogeo per tutti i non specialisti di questa disciplina che si trova a metà strada tra le attività ludico sportive e la ricerca scientifica.

Milioni sono i turisti che visitano in ogni parte del Pianeta le grotte turistiche proprio perchè rappresentano l'unica opportunità, per i non speleologi, di visitare il mondo ipogeo.

Il sottoscritto, in qualità di Presidente dell'Associazione Grotte Turistiche Italiane (A.G.T.I.), ha colto l'occasione di partecipare ai lavori del XXI Congresso nazionale di speleologia proprio per presentare al mondo speleologico l'Associazione grotte turistiche italiane, auspicando una sempre maggiore collaborazione tra le associazioni prettamente speleologiche quali (C.AI. – S.S.I. – U.I.S. – F.S.E. – E.C.P.C.) e le associazioni nazionali ed internazionali delle grotte turistiche (A.G.T.I. – I.S.C.A.).

## Presentazione della Associazione Grotte Turistiche Italiane (A.G.T.I.)

La Associazione Grotte Turistiche Italiane (A.G.T.I.) è stata fondata nel 1994, nata dalla

*“... esigenza manifestata dagli operatori del settore di favorire lo scambio delle rispettive esperienze in campo gestionale, tecnico e promozionale, al fine di selezionare tutte le soluzioni migliori, scartando nello stesso tempo quelle che avevano portato risultati negativi.”*

Gli obiettivi principali sono i seguenti:

1. La valorizzazione e la divulgazione scientifica degli aspetti fondamentali riguardanti i fenomeni carsici ipogei e di superficie.
2. Lo studio delle problematiche che interessano direttamente o indirettamente la gestione delle Grotte turistiche con particolare attenzione alla sicurezza degli operatori turistici e dei visitatori delle grotte.
3. La tutela ambientale e lo sviluppo eco compatibile delle grotte attrezzate turisticamente e dei siti che le circondano.
4. La promozione di un'immagine complessiva delle Grotte turistiche che stimoli nei visitatori un interesse sempre più forte verso il mondo sotterraneo.
5. La continua ricerca di soluzioni sempre più efficaci per il perseguimento degli scopi suddetti e per l'ottimizzazione dei servizi forniti ai visitatori.

Dal 1994, anno di fondazione della A.G.T.I., ad oggi ci sono stati cambiamenti epocali a livello planetario. Il Prodotto turismo è stato affrontato in modo rivoluzionario rispetto a quegli anni. Non si può più aspettare che il turista arrivi ma si deve andare a cercarlo. L'offerta deve essere di qualità, e rispondente alla vigente normativa in termini di sicurezza sia per gli operatori del settore, che devono essere qualificati, sia per i fruitori del servizio turistico. Tenuto conto della varietà di sistemi gestionali, dai Consorzi alle Amministrazioni comunali, dai privati alle Società, risulta fondamentale la funzione della Associazione Grotte Turistiche Italiane per coordinare, promuovere, commercializzare e, soprattutto, indirizzare, quale osservatorio privilegiato, lo sviluppo turistico dell'intero sistema Grotte turistiche italiane. In questo contesto si inserisce l'esigenza di raccogliere tutte le risorse disponibili ed incanalarle verso un progetto globale e di ampio respiro in grado di supportare l'obiettivo di fondo: convogliare il maggior flusso possibile, sia turistico che scolastico, verso le Grotte turistiche, con una visione capace di guardare sia al breve sia al lungo periodo, nel pieno rispetto della cultura del Turismo eco sostenibile.

### ***Elenco grotte turistiche aderenti alla AGTI***

Grotta Gigante – Velika jama v Brišćikih,  
 Grotta di Bossea  
 Grotte di Borgio Verezzi  
 Grotte di Toirano  
 Grotte Antro del Corchia  
 Grotta del Vento  
 Grotte di Frasassi  
 Grotte Val de Varri  
 Grotta del Cavallone  
 Grotte di Colleparado  
 Grotte di Pastena  
 Grotte di Castelvita  
 Grotte dell'Angelo a Pertosa  
 Grotta di Santa Croce  
 Grotte di Castellana  
 Grotta Zinzulusa  
 Grotta di Ispinigoli  
 Grotte del Bue Marino  
 Grotta del Fico  
 Grotta di su Marmuri  
 Grotte di su Mannau  
 Grotte is Zuddas

### **Proposta di una Legge quadro Grotte turistiche italiane**

Ogni struttura organizzata, a seconda delle sue particolari finalità, se da una parte deve rispettare gli ordinamenti istituzionali, dall'altra può richiedere specifiche disposizioni che salvaguardino quelli che sono riconosciuti come i suoi scopi sociali.

È in base a questa considerazione che la Associazione Grotte Turistiche Italiane (A.G.T.I.), come realtà organizzata operante all'interno della collettività, si inserisce perfettamente nel contesto delle strutture che, per le loro peculiarità operative, necessitano di ben precisi dispositivi di legge che definiscano quelle specifiche competenze che sono ad esse riconosciute dalla società in cui operano.

Pertanto con una Legge quadro per le Grotte turistiche italiane si avrà il riconoscimento ufficiale delle peculiarità operative della A.G.T.I., della sua attività di protezione dell'ambiente speleologico e dell'ottimizzazione del profitto economico e, nel contempo, potranno essere definite le forme di collaborazione con le Istituzioni pubbliche.

### **Riconoscimento delle Grotte turistiche italiane**

#### ***Ruolo della Associazione grotte turistiche italiane***

La Legge 29 marzo 2001, n.135 Riforma della legislazione nazionale del turismo definisce i principi fondamentali e gli strumenti della politica del turismo in attuazione agli articoli 117 e 118 della Costituzione ed ai sensi dell'articolo 56 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, della legge 15 marzo 1977, n. 59, e del Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 settembre 2002 decreta i principi per l'armonizzazione, la valorizzazione e lo sviluppo del sistema turistico.

In nessuno di questi strumenti legislativi, atti a favorire lo sviluppo del turismo italiano, vengono prese in considerazione le Grotte turistiche.

Sono un milione le persone, provenienti da tutte le parti del mondo, che ogni anno visitano le Grotte turistiche italiane. La maggior parte visita quelle associate alla A.G.T.I. (non tutte le Grotte turistiche sono associate alla A.G.T.I. in quanto la A.G.T.I. è anche un marchio di garanzia e per poter essere ammesse si devono possedere precisi requisiti previsti dal Regolamento dell'Associazione).

In Italia le Grotte turistiche sono una realtà ormai consolidata con una notevole ricaduta in termini finanziari ed occupazionali su aree che per la loro morfologia sono spesso economicamente disagiate. Esse rappresentano un'attrattiva naturalistica di grande importanza, da sempre molto apprezzata anche dai turisti stranieri, permettendo di riscoprire il territorio sia in un'ottica scientifico-culturale sia di terre e tradizioni. Da non sottovalutare l'importanza del carattere interdisciplinare che le grotte assumono nella didattica, coinvolgendo un gran numero di scolaresche che tutti gli anni effettuano visite guidate nel mondo sotterraneo.

L'Associazione grotte turistiche italiane, che raggruppa le maggiori cavità naturali attrezzate per le visite, auspica l'emanazione di una Legge quadro nazionale riguardo le Grotte turistiche italiane in grado di superare le problematiche regionali che rendono difficoltosa qualunque azione unitaria e nel contempo potenziare ulteriormente lo sviluppo del Prodotto grotte turistiche.



## ALLEGATO 1

### Statuto della Associazione Grotte Turistiche Italiane

#### COSTITUZIONE, SEDE E FINALITÀ

##### Art.1) Costituzione e sede

La Associazione Grotte Turistiche Italiane (di seguito A.G.T.I.) è istituita tra i titolari delle Grotte turistiche italiane. Non possono far parte della A.G.T.I. persone o enti estranei alla proprietà e/o alla gestione delle Grotte turistiche. La A.G.T.I. è una libera associazione nazionale, apolitica, apartitica e senza fini di lucro ispirata ai principi di fiducia reciproca tra i soci.

La sede è fissata presso la Grotta del Vento, Comune di Vergemoli (Lucca).

La variazione delle sede legale non comporta modifiche statutarie.

##### Art. 2) Finalità

Le finalità della A.G.T.I. sono:

- a) la valorizzazione e la divulgazione scientifica degli aspetti fondamentali riguardanti i fenomeni carsici ipogei e di superficie;
- b) lo studio delle problematiche che interessano direttamente o indirettamente la gestione delle Grotte turistiche con particolare attenzione alla sicurezza degli operatori e dei visitatori delle grotte;
- c) la tutela ambientale e lo sviluppo sostenibile delle grotte attrezzate turisticamente e dei siti che le circondano;
- d) la difesa degli interessi economici, finanziari e morali dei proprietari e/o dei gestori;
- e) lo scambio di informazioni e di esperienze tra gli associati.

Nel perseguimento degli scopi suddetti, l'Associazione può avvalersi della collaborazione esterna di enti ed istituti di ricerca scientifica, mantenendo un rapporto preferenziale con: la Società Speleologica Italiana (S.S.I.); il Club Alpino Italiano (C.A.I.); la International Show Caves Association (I.S.C.A.); la Union Internationale de Spéléologie (U.I.S.).

##### Art. 3) Marchio

La A.G.T.I. adotta il marchio costituito dalla denominazione Associazione Grotte Turistiche Italiane (A.G.T.I.) e dal simbolo grafico di cui l'allegato sub A al presente Statuto la cui utilizzazione è disciplinata dal regolamento della A.G.T.I. approvato dalla Assemblea nazionale.

##### Art. 4) Associati

Sono associati alla A.G.T.I. le Grotte attrezzate per le visite turistiche che abbiano chiesta ed ottenuta l'adesione con delibera da parte del Consiglio direttivo della A.G.T.I.

##### Art. 5) Quota associativa

A seguito dell'accettazione della domanda di adesione, affinché questa diventi esecutiva, i nuovi associati dovranno versare la quota di iscrizione e la quota associativa annuale. Tutti gli associati devono versare entro il 28 febbraio dell'anno in corso la quota associativa, pena la perdita dei diritti previsti dallo Statuto e dai Regolamenti. La quota di iscrizione e la quota associativa annuale sono fissate ogni anno dall'Assemblea nazionale per la stagione seguente.

##### Art. 6) Organi centrali

Sono Organi centrali della A.G.T.I. l'Assemblea nazionale, il Presidente, il Vice presidente, il Consiglio direttivo, il Collegio dei Revisori dei conti e il Collegio dei Probi viri.

##### Art. 7) Ammissione

Il Consiglio direttivo della A.G.T.I. ha facoltà insindacabile di accettare o respingere le domande di ammissione, previa verifica delle caratteristiche di idoneità della grotta e delle modalità di gestione delle visite.

Nel caso di rifiuto di una domanda, la decisione del Consiglio direttivo è senza appello. La domanda di ammissione potrà essere ripresentata dopo due anni dalla prima formulazione.

##### Art. 8) Personalità giuridica

La A.G.T.I. si può dotare di personalità giuridica di diritto privato.

##### Art. 9) Patrimonio

La A.G.T.I. ha un proprio patrimonio che è inalienabile, salvo sostituzione di cespiti e di beni da dismettere. Eventuale alienazione di immobili deve essere approvata dalla Assemblea nazionale.

#### TITOLO 2 ORGANI CENTRALI

##### Art. 10) Assemblea nazionale

L'Assemblea nazionale della A.G.T.I. è l'organo deliberante della stessa. L'Assemblea nazionale è costituita dai rappresentanti delle Grotte attrezzate per le visite turistiche, uno per ogni singola cavità. Compiti dell'Assemblea nazionale sono in particolare l'approvazione dello Statuto e dei Regolamenti della A.G.T.I. e loro eventuali modifiche, l'approvazione del bilancio preventivo con eventuali relative variazioni, del bilancio consuntivo, l'approvazione delle attività e la più generale identificazione delle linee di indirizzo della A.G.T.I.

##### Art. 11) Rappresentanti

I rappresentanti della A.G.T.I. nell'Assemblea nazionale vengono indicati dal proprietario o dal gestore della Grot-

ta, che si definisce tale, previa presentazione di autocertificazione.

La rappresentanza all'Assemblea nazionale spetta, di diritto, al proprietario o al suo legale rappresentante. Nel caso in cui la grotta sia gestita da un consorzio, cooperativa, associazione, società di servizi o similari la rappresentanza all'Assemblea nazionale è affidata, di diritto, al Presidente o al Direttore, a seconda della organizzazione della Società di gestione.

In caso di impedimento del rappresentante, questi dovrà delegare, in forma scritta su carta intestata con firma e timbro, un suo sostituto.

#### Art. 12) Consiglio direttivo

Il Consiglio direttivo della A.G.T.I. è costituito dal Presidente, dal Vice presidente e da cinque consiglieri.

I cinque consiglieri vengono eletti dall'Assemblea nazionale tra i rappresentanti di tutte le grotte associate.

Il Tesoriere viene eletto dal Consiglio direttivo tra i cinque consiglieri.

Il Consiglio direttivo resta in carica per tre anni. Ha il compito di attuare le linee programmatiche e di indirizzo previste dallo Statuto e stabilite dall'Assemblea nazionale ed assolve alle altre funzioni previste dai regolamenti della A.G.T.I.

Al Consiglio direttivo sono affidate le seguenti funzioni:

- a. gestisce il patrimonio della A.G.T.I.;
- b. propone all'Assemblea nazionale la determinazione della quota annuale per l'anno seguente;
- c. predispose il bilancio preventivo e consuntivo;
- d. controlla le spese previste dal bilancio;
- e. formula le proposte da sottoporre all'Assemblea nazionale;
- f. esercita le funzioni disciplinari ad esso demandate;
- g. pianifica e coordina le attività della A.G.T.I. e cura la divulgazione di notizie, leggi, circolari e quanto altro possa essere di utilità per gli associati;
- h. svolge ogni altra funzione ad esso demandata dalla Legge, dallo Statuto e dai Regolamenti della A.G.T.I.

Il Consiglio direttivo delibera, quando ne ravvisi la necessità, la costituzione di Commissioni, a tempo determinato, di cui stabilisce la natura, lo scopo e la composizione. In particolare stabilisce le modalità di un'eventuale collaborazione con la Società Speleologica Italiana (S.S.I.), il Club Alpino Italiano (C.A.I.), la International Show Caves Association (I.S.C.A.) e la Union Internationale de Spéléologie (U.I.S.).

#### Art. 13) Presidente e Vice presidente

Il Presidente e il Vice presidente vengono eletti dall'Assemblea nazionale con mandato triennale. Il Presidente promuove e coordina l'attuazione delle linee programmatiche e di indirizzo stabilite dall'Assemblea nazionale nonché assolve alle altre funzioni previste dai regolamenti della A.G.T.I.

Il Presidente è il legale rappresentante della A.G.T.I.

Il Vice presidente coadiuva il Presidente e lo sostituisce in caso di sua assenza o impedimento senza necessità di delega.

#### Art. 14) Presidente onorario

Per meriti eccezionali, l'Assemblea nazionale può nominare un Presidente onorario della A.G.T.I.

#### Art. 15) Segretario

Il Segretario viene designato dal Presidente e può essere una figura esterna al Consiglio direttivo della A.G.T.I., è incaricato della corrispondenza, invia agli associati tutte le comunicazioni e le convocazioni, mantiene aggiornato l'indirizzario sia postale che telematico.

#### Art. 16) Tesoriere

Il Tesoriere è incaricato dell'aggiornamento della contabilità e della riscossione delle quote associative, nonché della presentazione del bilancio consuntivo e preventivo all'Assemblea nazionale.

#### Art. 17) Revisori dei conti

I Revisori dei conti della A.G.T.I. sono nominati dall'Assemblea nazionale della A.G.T.I. in numero di tre effettivi, con mandato triennale.

#### Art. 18) Collegio dei Probi viri

Il Collegio dei Probi viri è composto da tre soci della A.G.T.I. e/o figure di rilievo della speleologia italiana scelte all'interno della Società speleologica italiana e del Club alpino italiano nominati ogni tre anni dalla A.G.T.I.

Il Collegio ha il compito di effettuare il tentativo di conciliazione obbligatorio su controversie insorte tra gli iscritti alla A.G.T.I. o tra gli iscritti e gli organi della A.G.T.I., con esclusione di ogni competenza sui procedimenti relativi alla perdita di qualità di associato.

### TITOLO 3 DISCIPLINA, APPROVAZIONE DELLO STATUTO, SCIoglimento

#### Art. 19) Provvedimenti disciplinari

Gli iscritti alla A.G.T.I. che si rendessero responsabili di negligenze, mancanze o di comportamenti lesivi degli interessi o del buon nome della A.G.T.I. potranno, a seconda della gravità dei casi, essere sanzionati da: ammonizione; diffida; rimozione da eventuali incarichi; sospensione; esclusione.

#### Art. 20) Decadenza associati

La qualità di associato decade:

- a) per dimissioni;
- b) per mancanza di pagamento della quota per due esercizi consecutivi;



c) per la mancata osservanza delle norme dello Statuto e dei Regolamenti.

**Art. 21) Approvazione e modifica dello Statuto**

Il presente Statuto e le sue eventuali modifiche dovranno essere deliberate dall'Assemblea nazionale della A.G.T.I. a maggioranza dei due terzi degli aventi diritto al voto.

**Art. 22) Scioglimento della A.G.T.I.**

La A.G.T.I. può essere sciolta per deliberazione dell'Assemblea nazionale della A.G.T.I. assunta con osservanza delle norme previste dai propri Regolamenti e con la maggioranza di tre quarti dei voti degli aventi diritto.

**Art. 23) Liquidazione**

In caso di scioglimento della A.G.T.I. l'Assemblea nazionale designerà uno o più commissari incaricati della liquidazione dei beni della Associazione, indicando loro la devoluzione dei beni.

**Art. 24) Norme di rinvio**

Per quanto non contemplato dal presente Statuto si rimanda al Codice civile.

**Associati**

**Composizione Assemblea nazionale**

1. Grotte di Oliero (Valstagna – VI)
2. Grotta Gigante (Sgonico – TS)
3. Grotta di Bossea (Frabosa Soprana – CN)
4. Grotte di Toirano (Toirano – SV)
5. Grotte di Borgio Verezzi (Borgio Verezzi – SV)
6. Grotte Antro del Corchia (Levigliani – LU)
7. Grotta del Vento (Vergemoli – LU)
8. Grotte di Frasassi (San Vittore di Genga – AN)
9. Grotta del Cavallone (Lama dei Peligni – Taranta Peligna – CH)
10. Grotte di Val de' Varri (Pescorocchiano – RI)
11. Grotta di Colleparado (Colleparado – FR)
12. Grotta di Pastena (Pastena – FR)
13. Grotte di Castelcivita (Castelcivita – SA)
14. Grotte dell'Angelo (Pertosa – SA)
15. Grotta di Santa Croce (Bisceglie – BA)
16. Grotte di Castellana (Castellana Grotte – BA)
17. Grotta Zinzulusa (Castro Marina – LE)
18. Grotta di Nettuno (Alghero – SS)
19. Grotta di Ispinigoli (Dorgali – NU)
20. Grotta del Bue Marino (Dorgali – NU)
21. Grotta del Fico (Baunei – OG)
22. Grotta Su Marmuri (Ulassai – OG)
23. Grotte di Su Mannau (Fluminimaggiore – CA)
24. Grotte Is Zuddas (Santadi – CA)

*Approvato dalla Assemblea nazionale in data 18 marzo 2010*

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 3688

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**ROSATO, MARIANI, ANTONIONE, BOCCI, BRAGA, CASTAGNETTI, CENNI, CICU, COMPAGNON, DE BIASI, DE PASQUALE, DI STANISLAO, FADDA, FARINONE, FAVIA, FEDI, FEDRIGA, FOLLEGOT, FONTANELLI, GARAVINI, GATTI, GOTTARDO, LARATTA, LOSACCO, MARGIOTTA, MATTESINI, MOTTA, PEDOTO, QUARTIANI, RIGONI, RUGGHIA, SBROLLINI, SERVODIO, SIRAGUSA, STRIZZOLO, TULLO, VELO, VENTURA**

Disposizioni in materia di tutela e di valorizzazione  
delle grotte turistiche italiane

*Presentata il 3 agosto 2010*

ONOREVOLI COLLEGHI! — Le grotte, e i fenomeni ipogei in genere, rappresentano una caratteristica peculiare di diverse aree del territorio italiano e innumerevoli sono i casi in cui esse sono diventate attrazioni turistiche molto apprezzate e visitate. Ogni anno sono ben due milioni i visitatori, provenienti da ogni parte del mondo, che fanno visita alle grotte italiane.

Questo settore turistico, di nicchia ma in costante crescita, sostiene e incentiva lo sviluppo di aree del territorio nazionale spesso economicamente disagiate e favorisce l'occupazione e le attività imprenditoriali e commerciali con ricadute rilevanti sull'indotto di territori solitamente isolati e tendenti allo spopolamento.

Nonostante gli ottimi risultati ottenuti ogni anno dal circuito delle grotte turisti-

che, anche in virtù dei rilevanti investimenti effettuati per il miglioramento dell'offerta, questo peculiare settore non gode di adeguate strategie nazionali di tutela e di sviluppo del bene primario ipogeo.

È per colmare questa lacuna che la presente proposta di legge intende stabilire dei criteri condivisi per il riconoscimento di una cavità naturale quale « grotta turistica », assicurando l'adeguata attenzione delle istituzioni agli operatori del settore, salvaguardando il loro lavoro, garantendo la sicurezza dei visitatori e valorizzando il patrimonio naturalistico italiano.

Le grotte turistiche, infatti, rappresentano un'attrattiva naturalistica di grande importanza, da sempre molto apprezzata anche dai turisti stranieri, poiché permette di riscoprire il territorio sia nell'ottica



scientifico-culturale sia nell'ottica delle tradizioni e del patrimonio culturali.

Nella didattica, le grotte rivestono una grande importanza in quanto permettono, meglio di altri ambiti, di praticare un approccio interdisciplinare: sono così coinvolte un gran numero di scolaresche, che tutti gli anni effettuano visite guidate nel mondo sotterraneo.

L'Associazione grotte turistiche italiane (AGTI) è un'organizzazione che associa alcune delle grotte turistiche italiane più grandi e spettacolari, il cui compito primario sono la divulgazione e la valorizzazione a scopi didattici del patrimonio ipogeo. Requisito essenziale per l'Associazione è anche la garanzia del rispetto di alcuni *standard* di qualità, che permettono di effettuare le visite al maggior livello di sicurezza per l'utenza, assicurando al contempo il rispetto, la salvaguardia e l'indagine scientifica degli ambienti e della fauna ipogei, contribuendo alla loro conoscenza e promozione.

Con l'approvazione della presente proposta di legge si avrà il riconoscimento ufficiale delle peculiarità operative della AGTI, della sua attività di protezione dell'ambiente speleologico e dell'ottimizzazione del profitto economico (articolo 6).

La frammentazione delle leggi regionali rende infatti difficoltosa un'azione unitaria a carattere nazionale per adeguare gli *standard* qualitativi e di sicurezza, presentando altresì un'offerta turistico-speleologica integrata su tutto il territorio nazionale.

La legge 29 marzo 2001, n.135, recante la riforma della legislazione nazionale del turismo, definisce i principi fondamentali e gli strumenti della politica del turismo in attuazione degli articoli 117 e 118 della Costituzione e ai sensi dell'articolo 56 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, della legge 15 marzo 1977, n. 59, e del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 settembre 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 225 del 25 settembre 2002, stabilisce i principi per l'armonizzazione, la

valorizzazione e lo sviluppo del sistema turistico. Tuttavia in nessuno di questi strumenti legislativi, atti a favorire lo sviluppo del turismo italiano, sono prese in considerazione le grotte turistiche. Per tale motivo, con la presente proposta di legge si inseriscono le grotte turistiche nel sistema turistico nazionale (articolo 1) e si riconosce la figura professionale della guida turistica delle grotte (articolo 3), mentre con l'articolo 2 si definiscono i requisiti delle grotte turistiche.

Dal 1994 ad oggi si sono verificati cambiamenti epocali per quanto concerne l'offerta turistica e il modo stesso di promuovere il territorio. L'attività degli operatori turistici non si limita più all'accoglienza, ma necessariamente si occupa delle strategie di *marketing* per attrarre il visitatore, portando alla sua conoscenza quanto offre il territorio circostante e proponendogli un servizio integrato alberghiero, ricreativo e culturale. L'offerta deve essere pertanto di qualità, e rispondente alla normativa vigente in termini di sicurezza sia per quanto concerne gli operatori del settore, che devono essere qualificati, sia per quanto concerne i fruitori del servizio, così come disposto dall'articolo 4 della presente proposta di legge. Tenuto conto della varietà dei sistemi gestionali, dai consorzi alle amministrazioni comunali, dai privati alle società, risulta fondamentale la funzione dell'AGTI per coordinare, promuovere, commercializzare e, soprattutto, indirizzare, quale osservatorio privilegiato, lo sviluppo turistico dell'intero sistema delle grotte turistiche italiane. In questo contesto s'inserisce l'esigenza di raccogliere tutte le risorse disponibili ed incanalarle verso un progetto globale e di ampio respiro in grado di supportare l'obiettivo di fondo: convogliare il maggior flusso possibile, sia turistico che scolastico, verso le grotte turistiche, con una visione capace di guardare sia al breve sia al lungo periodo, nel pieno rispetto della cultura del turismo ecosostenibile come sancito dall'articolo 5 della presente proposta di legge.

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

*(Finalità).*

1. Finalità della presente legge è l'inserimento delle grotte turistiche nel sistema turistico nazionale, nonché la definizione dei principi fondamentali per lo sviluppo ecosostenibile delle medesime grotte.

## ART. 2.

*(Definizioni e requisiti).*

1. Ai fini della presente legge sono definite grotte turistiche le cavità naturali ipogee gestite da soggetti autorizzati e le cui visite sono guidate da personale appositamente formato. Dalla definizione di cui al presente comma sono esclusi gli ipogei artificiali.

2. Le grotte turistiche devono possedere i seguenti requisiti:

*a)* origine naturale della grotta; sono ammesse le gallerie artificiali solo se indispensabili per facilitare o per consentire la visita delle cavità naturali;

*b)* sentieri agibili in condizioni di sicurezza senza alcuna necessità di illuminazione individuale e di attrezzature, calzature o abbigliamento particolari;

*c)* impianto elettrico in grado di illuminare in maniera efficace l'ambiente sotterraneo, garantendo una visione del sentiero sufficiente per procedere in condizioni di sicurezza;

*d)* percorsi sotterranei con uno sviluppo di almeno 100 metri calcolando il percorso di andata e di ritorno. Tale limite non si applica alle cavità naturali caratterizzate da aspetti scientifici, estetici, archeologici, storici, paleontologici o paleontologici di particolare rarità o importanza.



## ART. 3.

*(Figure professionali).*

1. Tra le figure professionali del turismo, di cui all'articolo 7, comma 5, della legge 29 marzo 2001, n. 135, è compresa la figura professionale della guida di grotte turistiche.

2. Le regioni provvedono, nell'ambito delle loro competenze, a disciplinare le modalità di accesso, di esercizio e di tutela della figura professionale della guida di grotte turistiche.

## ART. 4.

*(Aperture di nuove grotte turistiche).*

1. Le aperture di nuove grotte turistiche sono autorizzate dagli enti locali acquisito il parere dell'Associazione grotte turistiche italiane di cui all'articolo 6. Fatti salvi particolari vincoli di carattere archeologico, naturalistico o di altra natura, l'autorizzazione è subordinata al rispetto della normativa nazionale vigente in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230.

## ART. 5.

*(Sviluppo ecosostenibile delle grotte turistiche).*

1. Ogni attività riguardante le grotte turistiche, comprese quelle già aperte al pubblico alla data di entrata in vigore della presente legge, deve conformarsi al principio dello sviluppo sostenibile, di cui all'articolo 3-*quater* del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dall'articolo 1 del decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4, al fine di non danneggiare l'ecosistema ipogeo.

2. Al fine di salvaguardare l'ecosistema della grotta turistica, essa è soggetta a un monitoraggio continuo per verificare l'impatto dell'antropizzazione sull'ambiente naturale e per controllare la proliferazione della lampenflora.

## ART. 6.

*(Associazione grotte turistiche italiane).*

1. La Repubblica riconosce la funzione di valorizzazione e di divulgazione del patrimonio costituito dalle grotte turistiche esercitata dall'Associazione grotte turistiche italiane.

2. L'Associazione grotte turistiche italiane provvede ad assumere adeguate iniziative per promuovere, su tutto il territorio nazionale, le grotte turistiche, tenuto conto, ai sensi degli articoli 4 e 5, della tutela della salute e della sicurezza e dello sviluppo ecosostenibile.

3. L'Associazione grotte turistiche italiane provvede in particolare:

a) alla valorizzazione e alla corretta divulgazione scientifica degli aspetti fondamentali riguardanti i fenomeni carsici ipogei e di superficie;

b) allo studio delle problematiche che interessano direttamente o indirettamente la gestione delle grotte turistiche con particolare attenzione alla sicurezza degli operatori turistici e dei visitatori delle grotte;

c) alla tutela ambientale e allo sviluppo ecosostenibile delle grotte turistiche dei siti che le circondano;

d) alla promozione di un'immagine complessiva delle grotte turistiche finalizzata ad accrescere l'interesse verso il mondo sotterraneo;

e) alla ricerca di soluzioni sempre più efficaci per l'assolvimento delle funzioni di cui al presente comma e per l'ottimizzazione dei servizi forniti ai visitatori.